



COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.38 del 20-12-2024

OGGETTO: Esame ed approvazione modifiche allo statuto del Consorzio Acea Pinerolese allegato "A" alla convenzione istitutiva adeguamento alla legge regionale 1/2018 come modificata dalla legge regionale 4/2021.

L'anno duemilaventiquattro il giorno venti del mese di dicembre alle ore 14:30, nella locale denominato Friulana, regolarmente convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, il Consiglio Comunale, del quale sono membri:

Cognome e Nome	Carica	Pr./As.
Sanmartino Ezio	SINDACO	Presente
Breuzza Sabrina	VICE SINDACO	Presente
Sanmartino Laura Marta	CONSIGLIERA	Presente
Sanmartino Italo	CONSIGLIERE	Presente
Breuzza Orlando	CONSIGLIERE	Presente
Sanmartino Fabio	CONSIGLIERE	Assente
Ribet Ruben	CONSIGLIERE	Presente
Barale Erik	CONSIGLIERE	Assente
Plancia Davide	CONSIGLIERE	Assente
Sanmartino Franco	CONSIGLIERE	Presente
Breuzza Roberto	CONSIGLIERE	Presente

Totale Presenti 8, Assenti 3

Assume la presidenza il Segretario Comunale Dr.ssa Matarazzo Serena.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Consorzio ACEA Pinerolese è stato costituito con convenzione siglata il 13 febbraio 2004, registrata a Pinerolo il 4 marzo 2004 al n. 122, Serie 2, quale consorzio tra enti locali ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di assolvere le funzioni di "Consorzio di Bacino" per la gestione dei rifiuti, a norma delle leggi statali e regionali di settore in allora vigenti, e segnatamente il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e la legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24;
- la disciplina sulla gestione dei rifiuti è oggi contenuta nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nella legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1, come modificata dalla legge regionale 16 febbraio 2021, n. 4;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione n. 10 del 25 luglio 2022 l'Assemblea consortile del Consorzio Acea Pinerolese ha approvato, in adeguamento alla legge regionale n. 4/2021, la proposta di nuova Convenzione, di nuovo Statuto e di nuovo riparto delle quote del consorzio di area vasta "Consorzio ACEA Pinerolese", ove le quote sono definite per il 95% in proporzione alla popolazione residente e per il restante 5% in proporzione all'estensione territoriale di ciascun Comune;
- con deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali, i quarantasette Comuni consorziati hanno approvato i suddetti testi di nuova Convenzione, nuovo Statuto e nuovo riparto delle quote consortili, con le maggioranze previste all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i rappresentanti dei 47 Comuni consorziati hanno sottoscritto di fronte al Segretario consortile la nuova Convenzione, cui sono allegati il nuovo Statuto, il nuovo riparto delle quote consortili, e altresì le copie autentiche delle deliberazioni dei Consigli comunali che hanno approvato i predetti testi;

VISTA la nota prot. n. 2018 del 13/09/2024 avente ad oggetto: STATUTO CONSORZIO ACEA PINEROLESE – Allegato "A" ALLA CONVENZIONE ISTITUTIVA ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 1/2018 COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 4/2021. TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE, con la quale il Consorzio, oltre a trasmettere la deliberazione n. 10 del 29/07/2024, invita ciascuna amministrazione comunale facente parte del consorzio medesimo a provvedere agli atti di propria competenza;

ATTESO che l'art. 11 (Quote di partecipazione) dello Statuto del Consorzio Acea Pinerolese riporta che:

1. *Ai sensi della Convenzione, le quote di partecipazione dei Comuni consorziati sono definite sulla base della rispettiva popolazione residente (95%) e superficie territoriale (5%).*
2. *Il dato relativo alla popolazione residente è tratto dalle risultanze anagrafiche di ciascun Comune consorziato.*
3. *L'entità iniziale delle quote di partecipazione è stabilita dalla Convenzione sulla base del criterio sopra indicato. L'entità è poi aggiornata per effetto e in ragione della verifica annuale (alla data del 31 dicembre) delle variazioni dei dati che ne rappresentano la base di calcolo. È altresì aggiornata per il caso in cui si verificano recessi o nuove adesioni al Consorzio. Ai fini dell'aggiornamento, il Consiglio Direttivo adotta il prospetto delle nuove quote, comprensivo delle relative basi di calcolo, e lo trasmette ai Comuni consorziati, assegnando un termine non inferiore a quarantacinque giorni per rendere eventuali osservazioni. Verificate le osservazioni pervenute, l'aggiornamento è deliberato dal Consiglio Direttivo, con atto di accertamento portato in Assemblea per l'approvazione.*
4. *Ciascun Comune consorziato partecipa alla gestione consortile ed esercita l'effettiva potestà d'intervento nei processi decisionali in sede di Assemblea in misura proporzionale alla quota di partecipazione.*

CONSIDERATO che all'interno della deliberazione dell'Assemblea consortile n. 10 del 29.07.2024:

- a) si rileva che:

"- la periodicità individuata nell'aggiornamento delle quote di partecipazione, ed in particolare la popolazione residente (verifica annuale alla data del 31 dicembre) risulta eccessiva per l'impatto sulla procedura amministrativa dell'aggiornamento senza peraltro incidere, in modo significativo, sulla rideterminazione delle quote stesse. L'argomento trova altresì riscontro nell'aggiornamento delle quote di partecipazione della Conferenza d'ambito regionale che prevede una revisione da effettuare ogni tre anni;

- l'art. 23 dello Statuto (Composizione, nomina e indennità) punto 3. riporta l'Area Val Chisone senza citare la Val Germanasca (elencando i comuni di entrambi territori);"

b) si ritiene opportuno:

"- calendarizzare il predetto aggiornamento delle quote con una frequenza triennale (3 anni) a far data dall'ultimo aggiornamento, al fine di perseguire gli obiettivi rappresentati nella proposta di deliberazione, lasciando immutati i criteri fissati all'art. 11;

- integrare quanto riportato all'articolo 23 (Composizione, nomina e indennità) punto 3. "Area Val Chisone" in "Area Valli Chisone e Germanasca";

ATTESO che il Consorzio Acea Pinerolese all'interno del dispositivo della predetta deliberazione n. 10 del 29.07.2024 propone di apportare al vigente Statuto del Consorzio le seguenti modifiche:

- art. 11, comma 3, secondo capoverso, inserimento dopo le parole "L'entità è poi aggiornata" delle parole ", con cadenza triennale a valere alla data del 31/12 dell'anno di riferimento,";
- art. 23, comma 3, punto 3 sostituzione della dicitura "Area Val Chisone" in "Area Valli Chisone e Germanasca";

RITENUTO di accogliere le indicazioni del Consorzio Acea Pinerolese;

ACQUISITI:

- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., così come sostituito dall'art. 3 del D. L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012 n. 213, in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile dei Servizi Finanziari;
- il parere favorevole del Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B.3), D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Rilevata l'esigenza, attesa l'urgenza del provvedimento, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

DI RICHIAMARE quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI APPROVARE le seguenti modifiche al vigente Statuto del Consorzio Acea Pinerolese, approvato con propria precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 27-09-2022:

- art. 11, comma 3, secondo capoverso, inserimento dopo le parole "L'entità è poi aggiornata" delle parole ", con cadenza triennale a valere alla data del 31/12 dell'anno di riferimento,";
- art. 23, comma 3, punto 3 sostituzione della dicitura "Area Val Chisone" in "Area Valli Chisone e Germanasca"

DI MODIFICARE pertanto:

- A. i termini di aggiornamento, così come riportati all'art. 11 dello Statuto Consortile, con una frequenza triennale (3 anni) a far data dall'ultimo aggiornamento (31/12/2023), al fine di perseguire gli obiettivi rappresentati nella proposta di deliberazione, lasciando immutati i

criteri fissati all'Articolo 11 (Quote di partecipazione), che di seguito si riporta (**modifiche in grassetto**):

1. *Ai sensi della Convenzione, le quote di partecipazione dei Comuni consorziati sono definite sulla base della rispettiva popolazione residente (95%) e superficie territoriale (5%).*
 2. *Il dato relativo alla popolazione residente è tratto dalle risultanze anagrafiche di ciascun Comune consorziato.*
 3. *L'entità iniziale delle quote di partecipazione è stabilita dalla Convenzione sulla base del criterio sopra indicato. L'entità è poi aggiornata, **con cadenza triennale a valere alla data del 31/12 dell'anno di riferimento**, per effetto e in ragione della verifica annuale (alla data del 31 dicembre) delle variazioni dei dati che ne rappresentano la base di calcolo. È altresì aggiornata per il caso in cui si verificano recessi o nuove adesioni al Consorzio. Ai fini dell'aggiornamento, il Consiglio Direttivo adotta il prospetto delle nuove quote, comprensivo delle relative basi di calcolo, e lo trasmette ai Comuni consorziati, assegnando un termine non inferiore a quarantacinque giorni per rendere eventuali osservazioni. Verificate le osservazioni pervenute, l'aggiornamento è deliberato dal Consiglio Direttivo, con atto di accertamento portato in Assemblea per l'approvazione.*
 4. *Ciascun Comune consorziato partecipa alla gestione consortile ed esercita l'effettiva potestà d'intervento nei processi decisionali in sede di Assemblea in misura proporzionale alla quota di partecipazione.*
- B. l'articolo 23 (Composizione, nomina e indennità) punto 3. integrando la dicitura "Area Val Chisone" in "**Area Valli Chisone e Germanasca**"

DI DARE ATTO che dalla prossima verifica, ancorchè posta in essere in una data successiva al 31 dicembre 2026, le quote saranno fatte valere alla data del 31 dicembre 2026;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Consorzio ACEA Pinerolese;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

Previa votazione;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

(Sanmartino Ezio)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Matarazzo Serena)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 27-12-2024 al giorno 11-01-2025 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Addì, 27-12-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Matarazzo Serena)

Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica Sindaco** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data: 10-12-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ezio Sanmartino)

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data: 10-12-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ezio Sanmartino)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 20-12-2024 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì, 27-12-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Matarazzo Serena)